

Roma, 3 dicembre 2025

Informativa sui titoli esteri ed esercizio in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali per la professione di Igienista dentale

La Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali, organo della Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha sentito l'esigenza di predisporre questa informativa con lo scopo di fare chiarezza su alcuni fenomeni complessi, che negli ultimi anni sono diventati dilaganti, nell'ambito della formazione per le professioni sanitarie e in particolare modo per l'Igienista dentale italiano.

PREMESSA

In premessa occorre ricordare che i **titoli conseguiti all'estero**, compresi quelli provenienti da Stati membri dell'Unione Europea, abilitano all'esercizio della professione esclusivamente nel Paese di origine del titolo e per poter esercitare la professione in Italia è necessario che siano riconosciuti dall'autorità competente, che è il Ministero della salute.

In passato molti studenti italiani hanno scelto di conseguire il titolo abilitante in Igiene dentale in altri Paesi dell'Unione Europea, in particolare in Spagna e Portogallo.

Attualmente siamo a conoscenza di percorsi formativi organizzati in Paesi comunitari *ad hoc* per studenti italiani, oltre a Spagna e Portogallo, quali Albania, Germania, Malta, Romania.

La motivazione principale, all'inizio, era spesso legata alla possibilità di accedere ai corsi formativi senza il test di ingresso a numero chiuso, previsto presso gli Atenei in Italia, o seguire corsi tramite modalità di studio più flessibili, per esempio semi presenziali, con apprendimento misto, in aula e online.

Tuttavia, si evidenzia come il riconoscimento della professione e la formazione nei diversi Paesi europei sia in continua evoluzione, anche per l'aspetto normativo.

Nel corso degli anni, altre sedi in diversi Paesi hanno diffuso e incrementato queste modalità di apprendimento miste, che vanno incontro a esigenze di lavoratori italiani, soprattutto impegnati già nell'ambito odontoiatrico con mansioni non attinenti alle competenze proprie dell'Igienista dentale.

Alla formazione istituzionale tradizionale si è aggiunta, in maniera rilevante, quella di corsi privati, non universitari, con rilascio di titoli stranieri, organizzati in modalità mista e stipula di convenzioni sul territorio italiano con studi professionali di Odontoiatria, per l'espletamento delle ore di attività pratica e tirocinio, con attività denominate "Formazione nei centri di lavoro".

Queste peculiarità hanno reso particolarmente appetibile questo tipo di formazione, anche se il titolo conseguito necessita di riconoscimento in Italia presso il Ministero della Salute.

La suddetta modalità organizzativa dei tirocini presenta, per le ragioni che si esporranno di seguito, una criticità molto rilevante.

Per quanto riguarda la regolamentazione del **tirocinio pratico nei corsi di laurea in Igiene dentale in Italia**, in riferimento al DM n. 270/2004 e dalla legge n. 251/2000, possono essere evidenziati diversi passaggi in cui i legislatori hanno voluto specificare l'importanza di assicurare una formazione professionalizzante adeguata.

Il tirocinio professionale rappresenta il cuore della preparazione professionale degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, è la modalità formativa fondamentale per sviluppare competenze professionali, ragionamento diagnostico e pensiero critico.

Il tirocinio professionale è una strategia formativa che prevede l'affiancamento dello studente ad un professionista esperto ed in contesti sanitari specifici, al fine di apprendere le competenze previste dal ruolo professionale; l'apprendimento in tirocinio si realizza attraverso la sperimentazione pratica, l'integrazione dei saperi tecnico-disciplinari con la prassi operativa professionale ed organizzativa, il contatto con membri di uno specifico gruppo professionale.

La normativa che regola i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie prevede, inoltre, un coordinamento delle attività di tirocinio.

Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25.5.2009 n. 119 - Applicazione della L. 270/2004 ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, all'art. 4, comma 5, dispone che:

“l'attività formativa e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe. È compito del coordinatore garantire che gli insegnamenti tecnico-pratici siano conformi allo specifico profilo professionale, in adeguamento alle normative europee previste per gli specifici profili professionali, di concerto con il Consiglio di Corso di Laurea.”

Nel quadro sopra delineato, una sinergia tra studi di Odontoiatria italiani e i centri di formazione stranieri, attraverso la stipula di accordi per l'espletamento del tirocinio relativo al rilascio del titolo estero, appare foriera di serie criticità e di elementi di confusione e di commistione, che non giovano al perseguimento della migliore didattica per i futuri professionisti sanitari e vanno sostanzialmente a danno del comparto accademico italiano e dei principi di parità di trattamento, qualità e verificabilità della formazione e delle prestazioni che in base a tale formazione vengono poi in concreto erogate alle persone assistite.

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITA IN UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA

Per l'esercizio della professione in Italia, il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un Paese dell'Unione Europea avviene attraverso l'apposita procedura attivabile presso il Ministero della salute indicata nel sito internet istituzionale dello stesso Ministero, al seguente link, in cui è possibile consultare la normativa di riferimento, lo svolgimento dell'iter procedurale e tutte le ulteriori informazioni sull'argomento:

<https://www.salute.gov.it/new/it/servizi-online/profs-rtec-sb17/riconoscimento-della-qualifica-di-igienista-dentale-conseguita-un/?tema=Riconoscimento%20qualifiche%20professioni%20sanitarie>

Il processo di riconoscimento coinvolge il Ministero della Salute, i delegati degli Albi professionali e le parti coinvolte delle Pubbliche Amministrazioni, tutti chiamati ad esaminare e decidere congiuntamente e contemporaneamente in un unico procedimento, secondo la disciplina generale della Conferenza dei Servizi, L. 241/1990 e s.m.i. e D. Lgs. 127/2016.

Al termine della valutazione, che tiene conto del piano di studi seguito confrontato con quello italiano, e dell'eventuale attività lavorativa maturata nel Paese in cui si è abilitati, viene emanato un provvedimento di diniego o riconoscimento, con o senza misura compensativa, da parte del Ministero della Salute, formalizzato in un decreto dirigenziale.

Il richiedente che riceve riconoscimento con misura compensativa può optare *per una prova attitudinale* oppure *per un tirocinio di adattamento*.

Entrambi i percorsi vengono svolti presso gli Atenei convenzionati con il Ministero della salute per tutte queste procedure di compensazione.

Nei vari Paesi del mondo il livello di formazione è vario, ma lo scenario che ci riguarda più da vicino è quello comunitario, caratterizzato dalla libera circolazione dei professionisti.

Attualmente l'organizzazione della **formazione universitaria italiana** è disciplinata dal DM 270 del 2004. In particolare, gli Igienisti dentali dopo la Laurea di 1° livello possono iscriversi a Master universitari di 1° livello, Corsi di perfezionamento o Alta formazione, proseguire con la Laurea di 2° livello o Magistrale, una volta conseguita la laurea possono iscriversi a Master di 2° livello o ambire al Dottorato di Ricerca.

Nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), basato sui risultati dell'apprendimento e utile per la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni, le corrispondenze della formazione in Italia dell'Igienista dentale sono le seguenti:

- Laurea in Igiene Dentale: EQF livello 6;
- Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie tecnico assistenziali, Master di I° livello: EQF livello 7;
- Dottorato di Ricerca, Master di 2° livello: EQF livello 8. I livelli EQF vanno da 1 a 8.

I titoli esteri si differenziano non solo per i contenuti formativi, ma anche per il livello di formazione. In Europa l'orientamento generale è verso un percorso di istruzione superiore o universitaria, spesso con laurea triennale.

Tuttavia, esistono **differenze normative tra i vari Paesi**: la Spagna è l'esempio più noto, in cui il titolo di Igienista dentale può essere ottenuto tramite un percorso di formazione professionale di secondo grado, noto come **“Tecnico Superior en Higiene Bucodental”**, della durata di 2 anni e 120 crediti, che si distingue dal percorso di Laurea triennale previsto in Italia e in altri Paesi.

Questa differenza nel livello di istruzione è una delle questioni chiave che emergono quando si affronta il tema del reciproco riconoscimento dei titoli professionali all'interno dell'Unione Europea.

Inoltre questi percorsi di studio esteri hanno generato un notevole flusso di studenti italiani, che è diventato di difficoltosa gestione, sia per il controllo numerico, sia per l'espletamento di tutti i passaggi di riconoscimento della qualifica professionale, in particolar modo riferito all'eterogeneità dei percorsi formativi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO

La situazione negli ultimi anni, in Italia, ha visto una ulteriore diffusione di un fenomeno verificatosi a seguito della normativa sul cosiddetto **esercizio professionale in deroga**, emerso nel contesto dell'emergenza Covid-19, con l'introduzione dell'art. 13, comma 1 del decreto legge del 17/3/2020 n. 18 e s.m.i. in cui si definisce che *“Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ... alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea”*.

Questa norma, ideata per l'emergenza Covid-19, è stata poi prorogata fino al 31/12/2021 e successivamente al 31/12/2022, con la motivazione della carenza di personale sanitario, per giungere poi alla proroga al 31/12/2027 dell'esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie, *“al fine di fronteggiare la grave carenza del personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero” (comma 1) ... “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1” (comma 2).*

Tale legislazione “in deroga”, introdotta nel periodo di pandemia di Covid-19, successivamente mantenuta per la carenza di personale medico ed infermieristico, ha impropriamente incluso altre Professioni sanitarie, tra cui gli Igienisti dentali, che, per dato esperienziale, non erano destinatari di particolari o maggiori richieste di presenza ed attivazione per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Considerato inoltre che, a livello globale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato ufficialmente la fine dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19 il 5 maggio 2023, (*Statement on the fifteenth meeting of the IHR (2005) Emergency Committee on the COVID-19 pandemic*), segnando la conclusione dello stato di emergenza sanitaria globale proclamato l'11 marzo 2020, non si comprendono le ragioni dell'esercizio professionale in deroga al riconoscimento dei titoli esteri, e ancor più delle proroghe, legate ad una “emergenza” e “una grave carenza di personale socio-sanitario”, che non ha mai riguardato gli Igienisti dentali.

Inoltre, la diversa applicazione della normativa sull'esercizio in deroga al riconoscimento, da parte delle varie Regioni, ancora in attesa dell'intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, genera confusione e rende incontrollabile il fenomeno, dilagante sul territorio nazionale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, mentre nelle Regioni Lombardia, Toscana, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, non è previsto l'esercizio in deroga per gli Igienisti dentali, nelle Regioni Piemonte, Veneto, Campania, Puglia, Sicilia, le Amministrazioni regionali applicano le disposizioni in materia di esercizio in deroga anche per gli Igienisti dentali, in modalità diverse tra loro.

Tutto ciò ha ripercussioni anche sulla **programmazione del fabbisogno formativo** universitario per le Professioni sanitarie, che si basa su una metodologia complessa, che mira ad equilibrare la domanda e l'offerta future di personale per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), coinvolgendo vari attori, tra cui le Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, e pregiudica una congruente pianificazione da parte degli Atenei.

Come Professionisti sanitari riteniamo questa disposizione foriera di forti criticità, considerando che interessa i molteplici individui che hanno conseguito un titolo abilitante all'esercizio della Professione di Igienista dentale all'estero, in istituti di secondo grado, con gravi carenze formative, inadeguata preparazione di base, modalità mista, online o semi presenziale, esperienza di tirocinio tecnico-pratico minima, rispetto a quanto previsto dal nostro ordinamento didattico universitario.

Consideriamo, pertanto, che questo sistema, e l'interpretazione della normativa, determini l'impropria coesistenza di realtà molto diverse:

- da un lato, ad erogare prestazioni di Igiene orale in Italia sono Professionisti che hanno seguito un corso universitario, triennale, con 1500 ore di tirocinio tecnico-pratico, sotto la supervisione di tutor professionalizzanti e hanno sostenuto un esame di Stato abilitante all'esercizio della Professione, con la verifica delle competenze, prima di essere immessi nel mondo del lavoro, per poter esercitare autonomamente, regolarmente iscritti ad un albo professionale;
- dall'altra parte, nello stesso Paese, troviamo persone che hanno frequentato un corso online, con uno scarso numero di ore di pratica, probabilmente con un tirocinio di tipo “osservazionale”,

che vengono immessi nel mondo del lavoro, senza supervisione professionale, facendo pratica direttamente sui pazienti assegnati, sulla base di una abilitazione estera, in deroga ad un riconoscimento del titolo, che li impegnerebbe in Italia ad una misura compensativa fino a 24/30 mesi di frequenza in sedi universitarie accreditate, non iscritti ad un albo professionale.

Lo scenario che ne deriva è a dir poco preoccupante e aberrante, se si pensa alla grave ricaduta di questa attività sulla popolazione, con relativo danno diretto alla salute dei cittadini che, ignari, non hanno neanche la possibilità di scegliere tra un operatore formato secondo la normativa italiana e uno che esercita in deroga ad un riconoscimento ufficiale da parte delle Autorità competenti.

La situazione è ancor più preoccupante e anomala se pensiamo che la quasi totalità degli Igienisti dentali è impegnata lavorativamente negli Studi professionali Odontoiatrici privati, sfuggendo ad ogni qualsivoglia controllo.

Tutto questo, per noi Professionisti sanitari, pare invero rappresentare un concreto esempio di ciò che da sempre combattiamo a tutela della salute del cittadino, ovvero di abusivismo professionale, in questo caso autorizzato dall'interpretazione, che non condividiamo, di una norma dello Stato.

SINTESI DELLE CRITICITÀ RILEVANTI CHE NE DERIVANO

In sintesi, la situazione assume due aspetti molto complessi e rilevanti: da un lato quello dell'attività di tirocinio presso gli Studi italiani di Odontoiatria per il conseguimento del titolo estero e dall'altro quello delle disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

Per quanto riguarda l'attività di tirocinio presso gli Studi italiani di Odontoiatria per il conseguimento del titolo estero si pongono i seguenti quesiti:

- A che titolo gli studenti di corsi stranieri sono presenti in studi professionali di Odontoiatria italiani?
- Quali sono i professionisti coinvolti nell'attività di formazione?
- Chi verifica l'attività di tirocinio e con quale sicurezza per lo studente e per i pazienti dello studio?

Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero si evidenzia l'assenza dell'intesa *da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge del 26 maggio 2023, n. 56 di conversione del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, non è stata definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa.*

Questo comporta delle diverse applicazioni a livello regionale, impedendo il controllo dei flussi; in particolare:

- in base a cosa viene stabilita la carenza regionale di Igienisti dentali?
- chi valuta e come si valutano titoli e requisiti?

- in che tipo di inquadramento contrattuale, e relativo livello, sono collocati questi “lavoratori”?
- che tipo di assicurazione di responsabilità civile e professionale viene stipulata per coprire eventuali danni causati ai pazienti durante l’esercizio professionale, secondo la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017)?
- chi controlla che il professionista adempia all’obbligo di aggiornamento, attraverso la formazione continua obbligatoria (ECM) se gli Ordini non sono coinvolti?

Infine, risulta criticità particolarmente rilevante il fatto che, a causa della distorta applicazione della normativa, si permette l’esercizio temporaneo in deroga a soggetti che hanno conseguito una qualifica professionale all’estero, senza attività lavorativa nel Paese di origine del titolo, che necessita di una misura compensativa di 24 mesi e 120 crediti, corrispondente a circa due terzi della formazione universitaria italiana: tutto ciò va a detrimento della sicurezza delle cure che deve essere garantita alle persone assistite.

Invitiamo le Commissioni di albo degli Igienisti dentali a vigilare sulla corretta trasmissione della documentazione in fase di iscrizione all’albo da parte di coloro che hanno conseguito un titolo estero, essendo necessario il Decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della salute, che abilita all’esercizio in Italia dell’attività professionale di Igienista dentale.

Invitiamo, inoltre, gli Atenei a vigilare sull’espletamento delle misure compensative assegnate attraverso la Conferenza dei Servizi, dal Ministero della Salute, affinché, si riduca il *gap* formativo tra professionisti formati in Italia e all’estero.

Tutto ciò esposto, sinergicamente con la Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, auspichiamo fortemente che siano adottate opportune iniziative governative, al fine di ovviare alle criticità sopra descritte, per riconciliare i fini normativi con i preminenti vincoli ordinamentali in tema di salvaguardia dei diritti e degli interessi delle persone fruitrici delle prestazioni sanitarie.

La Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali manifesta la piena e pronta disponibilità a collaborare per qualsivoglia concertazione in merito.

La Presidente

Caterina Di Marco

